

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione

sul messaggio 3 luglio 1973 che presenta al Gran Consiglio le osservazioni del Consiglio di Stato dopo l'esame in prima lettura del disegno di legge che modifica quella sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961

(del 16 novembre 1973)

1. La Commissione non può che condividere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l'indubbia mancanza di un nesso logico fra il testo dell'art. 30 ter uscito dalle deliberazioni granconsigliari e i disposti di altri articoli della legge in esame.

In particolare si constata che l'unica condizione attualmente posta ai confederati per beneficiare della naturalizzazione agevolata sarebbe quella di aver frequentato le scuole ticinesi per almeno cinque anni, condizione che è però identica a una di quelle già previste in un altro capitolo della legge e che consentono semplicemente ai confederati di beneficiare dell'esonero della tassa di concessione o dell'esame di ammissione.

E' quindi chiaro che, in simili condizioni, il confederato che ha frequentato per cinque anni le scuole ticinesi farebbe esclusivamente capo all'istituto della naturalizzazione agevolata, e non invece ad altri istituti molto meno convenienti e sbrigativi e che pure dipendono dalla stessa identica condizione.

Da ciò discende la logica necessità di stralciare dalla legge questi istituti che, a parità di condizioni, appaiono essere molto meno favorevoli all'interessato. E del resto, come giustamente viene osservato nel messaggio, se si è voluto far beneficiare della naturalizzazione agevolata i confederati che hanno frequentato per cinque anni le scuole ticinesi, occorre offrire la stessa possibilità anche a coloro che venivano a questi parificati per quanto attiene all'esenzione dalla tassa e dall'esame, ossia ai confederati nati da madre ticinese, o di lingua materna italiana, che hanno frequentato le scuole ticinesi durante almeno tre anni.

Tale soluzione, del resto, sembra essere molto più semplice e razionale, dato che così vengono ad essere previste due sole forme di naturalizzazione per i confederati, ossia quella ordinaria e quella agevolata, ad esclusione di complicate e piuttosto laboriose forme intermedie.

2. Per quanto attiene alla sconda parte delle osservazioni del Consiglio di Stato, e meglio a quelle che riguardano il problema del giuramento obbligatorio della moglie di chi viene naturalizzato, la Commissione ribadisce il proprio punto di vista, nel senso che l'introduzione di un simile obbligo supplementare, oltre a costituire una possibile fonte di disguidi pratici di vario genere, appare essere anche molto discutibile dal punto di vista della sua validità giuridica. Infatti l'art. 32 della legge federale prevede che la donna sposata viene inclusa nella naturalizzazione del marito se vi acconsente per iscritto. Questa è l'unica condizione prevista dal diritto federale, per cui cantonalmente non si dovrebbe poter andar oltre, prevedendo anche l'obbligo di prestar giuramento o promessa solenne.

La Commissione aderisce pertanto all'invito del Consiglio di Stato inteso a sopprimere questo tassativo obbligo per la donna sposata che diventa svizzera

unitamente a suo marito, ed accetta nel contempo la proposta di prevedere una semplice facoltà in tal senso in attesa di un'auspicata nuova regolamentazione che consenta l'adozione di una prassi unica e più soddisfacente a livello nazionale.

3. Anche per quanto attiene al terzo punto sollevato nel messaggio, ossia al problema relativo al mantenimento della cittadinanza ticinese per le donne che sposano un confederato, la Commissione condivide il pensiero del Consiglio di Stato nel senso di opporsi alla prospettata modifica dell'art. 31 per le ragioni pratiche e soprattutto giuridiche che vi si oppongono e che sono riassunte nel messaggio stesso.

Per questi motivi la Commissione propone che vengano accettate le modifiche al testo di prima lettura suggerite dal Consiglio di Stato col messaggio in parola.

*Per la Commissione della Legislazione :*

L. Cattaneo, relatore

Ballinari — Bignasca — Buffi — Frigerio  
— Induni — Nessi — Paltenghi-Gardosi,  
con riserva — Tamburini — Tognini

---